

Presunta violazione dell'Art. 62: il caso Eurospin

25 AUGUST 2015

Roberta Crivellaro

PARTNER | IT

CATEGORY:

[ARTICLE](#)

CLIENT TYPES:

[PUBLIC COMPANIES](#)

[PRIVATE COMPANIES](#)

Come anticipato nel nostro stop press del 10 luglio 2015, qui allegato, all'esito di una procedura istruttoria avviata nei confronti di Eurospin Italia S.p.A., l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (*Antitrust*) ha pubblicato lo scorso 10 agosto il primo provvedimento relativo all'Art. 62.

L'*Antitrust* ha ritenuto che non ci siano elementi sufficienti per considerare sleale la condotta commerciale posta in essere da Eurospin Italia, consistente nell'imposizione di due oneri economici, per *'servizi di segreteria'* e *'premi di fine periodo'*, a carico dei fornitori di prodotti agricoli e alimentari del Gruppo.

L'Autorità è giunta a tale conclusione dopo aver interpellato i fornitori del Gruppo, i quali hanno dichiarato di:

- avere rapporti commerciali con altre organizzazioni della grande distribuzione oltre al Gruppo Eurospin;
- ritenere proporzionato rispetto al servizio reso il contributo per *'servizi di segreteria'*; e
- considerare il *'premio di fine periodo'* in linea con lo sconto applicato da altri importanti operatori della GDO.


Con il provvedimento che si commenta l' *Antitrust* compie l'ennesimo 'passo in avanti' in materia di Art. 62: non solo, infatti, conferma la possibilità di avviare – anche d'ufficio – procedimenti istruttori nei confronti degli operatori della filiera alimentare, ma inizia a fornire agli stessi linee guida di comportamento che dovranno necessariamente essere recepite nei rapporti tra GDO e fornitori.


Authors

Roberta Crivellaro

PARTNER | PADUA, MILAN, LONDON

Corporate

 +39 02 8821 4224

 roberta.crivellaro@withersworldwide.com